

**AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA DALL'ORDINANZA N.17433/2025 del 7 ottobre 2025 EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – REG. RIC. 10387/2025, pubblicata IN DATA 10 ottobre 2025, CHE DISPONE ALTRESÌ L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DI TUTTI I CONTROINTERESSATI inseriti nella contestata graduatoria TRAMITE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI SUL SITO DEL Ministero dell'Istruzione e del Merito, nonché degli Uffici Scolastici Regionali interessati (Usr Lazio) con le modalità stabilite nell'ordinanza 836/2019.**

**1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Bis- rg. n. **10387/2025**

**2. Nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare:**

**Parte ricorrente:** Prof. Volpacchio Antonio;

**Parti intimare:**

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e del MERITO, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Viale Trastevere 76/a
- Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del l.r.p.t., Via Giorgio Ribotta 14 Roma,
- MINISTERO PER GLI AFFARI EUROPEI, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del Ministro, l.r.p.t., con sede in Roma al Largo Chigi 19; tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura dello Stato, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, nonché, nella qualità di controinteressati:  
Trani Tiziana Enna,; nonché tutti i docenti inseriti in graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.- DDG 2575/2023, per la classe di concorso A047 “SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE” per la Regione Lazio, come in atti specificato.

**3. Estremi dei provvedimenti impugnati e sunto dei motivi di ricorso**

**Provvedimenti impugnati:**

*- l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia e/o concessione di ogni altra idonea misura cautelare, del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001460.30-06-25 del 30-06-2025 – come sostituito e rettificato dal Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0001490.04-07-25 del 04-07-2025 con cui è stata disposta l'approvazione degli “elenchi dei candidati delle procedure concorsuali di cui al DDG 2575/2023 e al DDG 2576/2023, risultanti idonei ai sensi dell'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, per la regione Lazio e per le regioni aggregate al Lazio ai fini dell'espletamento delle procedure concorsuali suddette.”, IDONEI 30% classe di concorso A047, e successive rettifiche, modifiche ed integrazioni-; del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.U.0064901.30-07-25 del 30-07-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni; del Decreto Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito - USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroDecreti.R.0002313.29-08-25 del 29-08-2025 e relativi allegati, successive rettifiche, modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto nomine docenti e assegnazioni sedi; e successivi provvedimenti di rettifica e scorrimenti, operazioni di scelta sede e conferimenti; -della graduatoria di merito comprensiva degli idonei, allo stato, non pubblicata e dell'erroneo ed illegittimo punteggio attribuito al Prof. Volpacchio Antonio; nonché avverso il provvedimento USR Lazio m.pi.AOODRLA.RegistroUfficiale.U.00078549.12-09-25 del 12-09-2025, di riscontro e diniego all'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo pec il 31.07.2025, avente ad oggetto la graduatoria impugnata e i candidati con punteggio uguale e/o inferiore alla ricorrente pari a 199,75 punti, accesso atti dati controinteressati individuati ai fini della impugnazione, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento diverso/i da quello/i sopra citato/i e/o comunque presupposto/i, successivo/i, conseguente/i e, comunque, connesso/i a quelli impugnati.*

**Motivi di ricorso:**

Con atto di ricorso parte ricorrente ha lamentato:

*“Erroneità della formazione della graduatoria IDONEI 30%- illegittima, erronea ed arbitraria attribuzione del punteggio titoli - non corretto esercizio del potere – incoerenza della procedura valutativa e relativi esiti ed incongruenza con le disposizioni della lex specialis di concorso – violazione e/o falsa applicazione della lex specialis e della tabella titoli A.1.3 allegato B del bando di concorso, eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. violazione della par condicio – violazione dei principi in materia di concorsi pubblici. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97, comma 3 e dell'art. 3 Cost.*

Si evidenzia, anche con riferimento alla **PROVA DI RESISTENZA e alla ISTANZA CAUTELARE**, che parte ricorrente ha interesse ad impugnare la graduatoria IDONEI 30% pubblicata il 30.06.2025 e sostituita/rettificata in data 04.07.2025, posto che la corretta attribuzione del punteggio in applicazione delle richiamate norme di cui al bando- e segnatamente al par. A.1.3. dell'All. B D.M. 205/2023, le consentirebbe di posizionarsi in posizione utile al fine della collocazione nella graduatoria IDONEI 30%, come sopra specificato, con conseguente diritto alla stipulazione del contratto di lavoro per l'accesso al ruolo su posto comune (CDC A047), tanto anche con specifico riferimento al periculum in mora.

**Si rileva, altresì, che, in virtù del punteggio reclamato, l'interesse ad agire ed il superamento della prova di resistenza si è concretizzato solo con la pubblicazione della graduatoria IDONEI 30% e successive operazioni di individuazione dei docenti, immissioni in ruolo e scorrimenti, come impugnati nel presente atto.**

Infatti, l'art.2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 81 del 7 aprile 2025), coordinato con la legge di conversione 5 giugno 2025, n. 79 ha previsto: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026» stabilisce: “1. All'articolo 59, comma 10, lettera d), del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prioritariamente rispetto ((all'integrazione delle graduatorie ai sensi dell'articolo 47)), comma 11, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ai fini del raggiungimento ((dell'obiettivo M4C1-I4)) del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo ((del medesimo comma 11)), con riferimento ai concorsi banditi a decorrere dall'anno 2023, la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso”.

Sul **fumus boni iuris**, si osserva che al ricorrente è stato attribuito un punteggio pari a **194,75 punti**, così assegnati: 86 punti per la prova scritta, 90 punti per la prova orale, e **18,75 punti** valutazione titoli (di cui 2,5 punti titolo di accesso “Titolo di studio e abilitazione specifica”; 10 punti per il servizio specifico; 6,25 certificazioni linguistiche). Non sono stati attribuiti i 5 punti espressamente previsti dal par.A.1.3 in aggiunta al punteggio di cui al punteggio del par. A.1.1, nonostante il possesso di abilitazione specifica conseguita attraverso “Titolo estero conseguito attraverso percorsi di accesso non selettivi, riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206”, come indicato in domanda. Il prof. Volpacchio è, in realtà, in possesso dei requisiti di cui a tutti e tre i canali di reclutamento ed è, altresì, in possesso dei requisiti di cui alla riserva ex art. 13 commi 9 e 10 del D.M. n. 205/2023 come richiamato nell'art. 9 del decreto m.pi. AOODPIT.DECRETIDIPARTIMENTALI.R.0002575.06.12.2023, avendo svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (servizi dettagliati in domanda e valutati dal sistema informatico e dalla Commissione di esame). Orbene, la lettera della norma prevede espressamente al punto “**A.1 Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale a cattedre per la scuola secondaria di I e II grado per i posti comuni A.1.1 Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di secondo livello che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso (valido come titolo di accesso purché integrato dai 24 CFU/CFA ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c); abilitazione specifica o titolo di abilitazione specifico conseguito all'estero riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (sulla base del punteggio conseguito).** I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50. Qualora nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici, sono attribuiti **[punti 3,75 Punti Se  $p \leq 75$ : 0 punti se  $p > 75$ :  $p-75$  2 punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove  $p$  è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi]**. Al punto A.1.3 espressamente prevede: “**IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.1.1**, l'abilitazione specifica conseguita attraverso la frequenza di percorsi di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 comporta l'attribuzione di ulteriori PUNTI 5. Nel caso di abilitazioni conseguite attraverso un unico percorso, il punteggio aggiuntivo di cui al presente punto è attribuito a ciascuna delle relative procedure concorsuali”. **“IN AGGIUNTA”, dunque, non in alternativa al punteggio di cui al punto A.1.1.** Tantomeno è possibile ritenere che si tratti di ulteriori abilitazioni (aggiuntive rispetto a quanto dichiarato ai fini del titolo di accesso e valutato ai sensi del par. A.1.1). Tale interpretazione non trova, infatti, conforto né nella lettera della previsione di cui al par. A.1.3 (in claris non fit interpretatio”), che specifica “**IN AGGIUNTA AL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A.1.1**” (non in aggiunta al titolo di accesso!!!!), tampoco nel valore ermeneutico, rilevato che si riferisce espressamente all'abilitazione specifica (ossia all'abilitazione relativa alla classe di concorso e dunque all'abilitazione specifica per il titolo di accesso, non a ulteriori abilitazioni, conseguita attraverso percorsi non selettivi diversi dai percorsi selettivi A.1.2). [.....]. Tutto ciò rilevato, l'attribuzione del punteggio al prof. Volpacchio appare palesemente non corretta, posto che letteralmente la norma prevede, al punto A.1.3, l'attribuzione **in aggiunta** del punteggio di cui al par. A.1.1. (valido per tutti e 3 i canali di reclutamento opzionato), un punteggio aggiuntivo per l'abilitazione specifica “conseguita attraverso la frequenza di percorsi

di abilitazione diversi dai percorsi di cui al punto A.1.2, anche qualora conseguita all'estero e riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206", come nel caso del ricorrente. [...]. Ora, nel caso di specie, a venire in rilievo ed oggetto dell'impugnazione è proprio la cd. graduatoria Idonei 30%, ad integrazione della graduatoria vincitori ai sensi dell'art. 2, c.1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 ([...] la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso"), dove -per effetto della corretta attribuzione del punteggio – il prof. Volpacchio sarebbe risultato al posto n. 2 con il punteggio di 199,75 p e, per l'effetto, destinatario di immissione in ruolo. Per altro verso, va pure rilevato, che con tale inconferente assunto l'amministrazione ammette che l'Ufficio Scolastico si è limitata alla pubblicazione della graduatoria, come elaborata dalla Piattaforma, senza alcuna valutazione della correttezza del punteggio attribuito, nonostante le ripetute segnalazioni, reclami e diffide del candidato. Sul punto, si richiama il principio più volte affermato dal Consiglio di Stato, per il quale "l'esistenza di procedure informatizzate non esonera l'amministrazione dell'obbligo di valutare le domande dei candidati in modo attento e corretto, anche nei casi in cui nei moduli di partecipazione predisposti dalla stessa amministrazione si chieda al candidato di indicare i diversi elementi da valutare, in quanto tale modalità di collaborazione tra candidati e amministrazione non esonera la stessa da una verifica della correttezza della autovalutazione o delle dichiarazioni e tale verifica può (anzi deve) condurre all'attribuzione del punteggio corretto a maggior ragione quando si tratta di dati a conoscenza della stessa amministrazione (Cons. Stato, VII, n.6870/2023 e n. 9830/2023).[...]. Sulla illegittimità del comportamento tenuto dall'Autorità, si rileva che, in punto di accesso agli atti, il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa afferma che in virtù dell'art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell'Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l'interessato intenda intraprendere. Sotto tale profilo, è sufficiente che l'istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegghi comunque la domanda d'accesso ai documenti richiesti. Ai sensi del citato art. 24, quindi, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale. Pertanto, l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante. [...]. Nel caso in esame, il sostanziale diniego dell'amministrazione provoca altresì un danno concreto e attuale, nonché una illegittima violazione e/o compressione del diritto di difesa, non essendo possibile rinvenire nel provvedimento di approvazione né nella graduatoria impugnata, oggetto dell'istanza di accesso agli atti, elementi utili a legittimare la mancata attribuzione del punteggio previsto dal bando e, di fatto l'esclusione del ricorrente che in virtù del punteggio corretto si posizionerebbe al posto n. 2 della graduatoria Idonei 30%, con conseguente individuazione per l'accesso al ruolo e stipula del contratto a tempo indeterminato, né gli elementi utili ai fini della corretta individuazione di tutti i controinteressati.[...]. L'agere amministrativo non avrebbe dovuto in alcun modo incidere negativamente sulla valutazione complessiva dei candidati e soprattutto sulla formazione della graduatoria vincitori, viziata peraltro da una assoluta carenza di trasparenza, in ordine alla valutazione dei titoli e alla corretta attribuzione del punteggio in virtù dei criteri dettati dal bando. [...]"

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

tutti i docenti inseriti in graduatoria del concorso indetto con D.M. 26 ottobre 2023, n. 205 e ss.mm.- DDG 2575/2023, per la classe di concorso A047 "SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE" per la Regione Lazio, come in atti specificato, e, segnatamente, tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugate e che sarebbero danneggiati dagli esiti di accoglimento del ricorso.

**5. Lo svolgimento del processo** può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

#### **6. Indicazione ordinanza che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami**

La presente notifica per Pubblici Proclami è stata autorizzata dall' Ordinanza collegiale n. **17433/2025 del 7 ottobre 2025** EMESSA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE – SEZIONE TERZA BIS – REG. RIC. 10387/2025, pubblicata **IN DATA 10 ottobre 2025**, che ha ordinato la notifica per pubblici proclami *per relationem* con le modalità stabilite nella Ordinanza n. 836/2019 dello stesso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione III Bis.

Si allega:

- Testo integrale ricorso RG 10837/2025 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;
- Ordinanza autorizzativa n. 17433/2025 Tar Lazio Roma Sez. III Bis;
- Copia bonifico per pubblici proclami.

avv. Ida Tomasiello